Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 117° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 10 febbraio 1976 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 837.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 215, recante norme di esecuzione della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, sulle provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010;

Visti gli articoli 4 e 5 e l'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 215;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 215, è così modificato:

« Le fatture, raggruppate per Paese di destinazione, devono essere munite del visto doganale o del timbro postale, ovvero corredate delle bollette della dogana di esportazione definitiva o delle ricevute postali, ovvero munite della indicazione, in calce ad ogni singola fattura, della pagina del registro delle fatture sul quale la fattura stessa sia stata iscritta; tale indicazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta.

Per quanto riguarda gli abbonamenti alle riviste può concorrere al premio solamente la ditta che ha spiccato la fattura direttamente al cliente estero.

Ove la documentazione sia corredata dell'indicazione della pagina del registro delle fatture deve essere altresì completata con una dichiarazione dalla quale risulti che l'abbonamento è stato procurato ed incassato direttamente dalla ditta richiedente ».

Art. 2.

L'allegato *B* al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 215 è sostituito dallo schema allegato al presente decreto che diviene parte integrante di esso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975

LEONE

MORO — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 27

ALLEGATO *B*

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI effettuata dalla .... (1) .... anno 19......
(nome) (indirizzo)

AVVERTENZA Qualora un'opera libraria è stata esportata in più Paesi, la registrazione dell'operazione deve essere ripartita in più righe: in una stessa riga cioè debbono essere indicati solo i dati relativi al Paese o ai Paesi contrassegnati con unico numero di codifica (v. nota - 3 -)

AUTORE	TITOLO	EDITORE (1)	MATERIA TRATTATA (2)	PREZZO DI COPERTINA	PAESE DI DESTINAZIONE (3)	Nº COPIE ESPORTATE (4)	VALORE ESPORTATO (al prezzo di copertina)
A	B	C	D	E	F	G	H= ExG
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....

(1) Evitare accuratamente di scrivere sopra lo spazio delimitato dai rettangolini.

(2) Indicare la materia esclusivamente con uno dei seguenti numeri di codifica:

MATERIA TRATTATA	N. DI CODIFICA
Generalità	01
Letteratura	02
Arte	03
Scienze e tecniche	04
Scienze morali e religiose	05
Varie	06
Scolastica	07
Musica (spartiti)	08
Riviste	09
Opere in continuazione	10
Altri prodotti editoriali	11

(3) Indicare il Paese di destinazione esclusivamente con uno dei seguenti numeri di codifica (vedi l'AVVERTENZA):

PAESE DI DESTINAZIONE	N. DI COD.
Regno Unito e Eire	01
Francia	02
Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo	03
Rep. Fed. di Germania	04
Portogallo	05
Spagna	06
Svizzera	07
Juogoslavia	08
U.R.S.S.	09
Europa Centro-Orientale	10

PAESE DI DEST.	N. DI COD.
Europa del Nord	11
Africa Sett. e Paesi Arabi del Vicino Oriente	20
Africa Occ. e Merd.	21
Africa Occ. e Centrale	22
Altri paesi Vicino Oriente	30
Giappone	31
Altri paesi Asiatici	32
America Sett.	40
America Centr. e Merid.	41
Oceania	50

(4) Indicare le sole copie esportate nel Paese (o nei Paesi) cui si riferisce la riga.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1975.

Costituzione della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con la quale viene istituita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della predetta commissione;

Viste le proposte delle amministrazioni interessate;

Decreta:

La commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per il quinquennio 1975-80 è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Saverio, prefetto, vice capo della polizia.

Componenti effettivi:

Abate dott. Raffaele, dirigente superiore, vice prefetto e Parisi dott. Vincenzo, primo dirigente, vice questore, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Petrignani col. Enzo e Masi ten. col. Antonio, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Esposito prof. Salvatore, direttore di divisione aggiunto, Peroni dott. Carlo (per il settore industriale), Galesi Luciano (per il settore artigianale), Bassano Giovan Marco Alberto (per il settore commerciale) e Cannella dott. Giorgio (per il settore della caccia), in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Castelli dott. Mauro, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

di Carpegna prof. Nolfo, primo dirigente, esperto di armi antiche, artistiche, rare, Trevisan prof. Mario, esperto in materia balistica, Stracciari ten. col. Riccardo, esperto in materia balistica e Mininni ing. prof. Raffaello, esperto in materia balistica, in qualità di esperti;

Componenti supplenti:

Adorni ten. col. Alberto e Ferrante dott. Giuseppe, primo dirigente, vice questore, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Spagnolo magg. Carlo e Cionci ten. Massimo, in rappresentanza del Ministero della difesa.

Federici ing. Emilio, ispettore superiore, Fiocchi dott. Pietro (per il settore industriale), Gamba Renato, (per il settore artigianale), Casciano Umberto (per il settore commerciale) e Dottarelli dott. Duilio (per il settore della caccia), in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Mariani rag. Matteo, segretario, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero.

Gaudioso Eraldo, primo dirigente, esperto di armi antiche, artistiche, rare, Sposetti ten. col. Caio Mario, Ferraro cap. Vincenzo e Lillo avv. Lorenzo, esperti in materia balistica, in qualità di esperti.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal vice questore aggiunto dott. Vito Celauro e, in caso di assenza o di impedimento, dalla ispettrice superiore di polizia dott.ssa Silvana Palattella.

Agli aventi diritto saranno corrisposti, se ed in quanto dovuti, il gettone di presenza nonchè le indennità di missione e il rimborso spese di trasporto.

La spesa di L. 500.000, che si prevede di sostenere nel 1975, graverà sul cap. 2613 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

La spesa di L. 1.500.000, che si prevede di sostenere in ciascuno degli anni successivi, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio di questo Dicastero per gli esercizi 1976 e seguenti.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 ottobre 1975

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1976
Registro n. 1 Interno, foglio n. 386

(1472)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, per il biennio 1976-77.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, concernente le norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero;

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 397, che modifica l'art. 6 del predetto regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, che riguarda la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero degli scambi e le valute;

Ritenuto che in base al predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 310 la commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1973, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 256;

Considerato che, per ragioni contingenti, non è stato possibile ricostituire in tempo detta commissione consultiva;

Ritenuta la necessità che la commissione medesima esplichi le sue funzioni anche per il biennio 1976-77;

Decreta:

La commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero prevista dall'art. 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 e modificata dall'art. 1 della legge 19 marzo 1942, n. 397, è costituita come segue:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Vice presidente:

Tenore dott. Francesco, direttore generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

Membri:

Cristofaro dott. Domenico, dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro;

La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore nel Ministero delle finanze;

Mazza dott. Giuseppe, primo dirigente con funzioni di vice direttore generale nel Ministero del commercio con l'estero;

Battaglia dott. Pietro, direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;

Sangiorgio avv. Giorgio, avvocato superiore della Banca d'Italia.

Segretario:

Gorzio avv. Fernando, vice direttore dell'Ufficio italiano dei cambi.

Il presidente, il vice presidente, i membri ed il segretario della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero rimarranno in carica dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 e, comunque, sino al momento in cui saranno entrati in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 130

(1430)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

Costituzione della riserva naturale « Schiara occidentale », in comune di Sedico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio delle vette Feltrine, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste fra le altre, la zona denominata « Schiara occidentale », in comune di Sedico (Belluno), della superficie di ha. 3172, sita ad un'altitudine media di m 1450, di cui alla planimetria in scala 1:50.000 allegata al presente decreto, caratterizzata da formazioni boschive naturali, insediamenti floristici originali e fauna di particolare valore;

Rilevato che la riserva naturale in questione, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, ha formato oggetto di indagini e studi di carattere naturalistico e biologico;

Vista la delibera n. 21 in data 2 luglio 1975, a tal fine formulata dal comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ratificata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 1 del 31 luglio 1975;

Decreta:

Art. 1.

La località « Schiara occidentale », già indicata nelle premesse, situata in territorio di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in comune di Sedico, provincia di Belluno, individuata nella planimetria in scala 1:50.000, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in riserva naturale.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

RISERVA NATURALE SCHIARA OCCIDENTALE
IN COMUNE DI SEDICO (BL)

SCALA 1:50'000

(1025)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 25.097,47 di cui al mod. *B*-Import n. 2307883 rilasciato in data 9 gennaio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di tonnetto all'olio d'oliva di origine e provenienza Spagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 19 novembre 1973 con un ritardo, quindi, di oltre sette mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 20 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del prot. 162120 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei locali « nazionali » dei Magazzini generali di Firenze e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ USA 25.097,47 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(902)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società metallurgica italiana S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Società metallurgica italiana, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 66.361,68 di cui al mod. *B*-Import numero 3460591 rilasciato in data 18 giugno 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, in Firenze, per l'importazione di una partita di manganese di origine Germania occidentale e provenienza Olanda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 19 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di sessantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700768 del 20 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'argomentazione circa la ricerca e l'invio del « certificato di non manipolazione » da parte del fornitore estero da sola non è sufficiente

a coprire il tempo intercorso tra l'introduzione della merce in « temporanea custodia » e lo sdoganamento della stessa.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società metallurgica italiana, in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Firenze, nella misura del 5% di D.M. 66.361,68 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(1425)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rossi & C. S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Rossi & C. S.p.a. di Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 12.575, di cui al mod. *B*-Import n. 3587154 rilasciato in data 17 settembre 1975 dalla Banca mercantile di Firenze per l'importazione di materiale fotocinematografico di origine e provenienza Giappone.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 22 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di cinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 309870 del 29 dicembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto pur essendo documentato, il tardivo arrivo a destinazione della nave vettrice rispetto alla data stabilita, la merce in parola risulta essere stata introdotta nei magazzini doganali fin dal 22 settembre 1975, e cioè ampiamente entro i termini di validità dell'impegno valutario.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rossi & C. S.p.a. di Firenze, mediante fidejussione della Banca mercantile di Firenze nella misura del 5% di $ USA 12.575 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(1426)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta General foto S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta General foto S.a.s. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di yen 16.631.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4460618 rilasciato in data 27 novembre 1974 dalla Banca nazionale dell'agricoltura per l'importazione di obiettivi fotografici di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova l'8 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di settantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971203 del 18 novembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto dovuti ad un indebolimento della domanda interna; quindi motivata con argomentazioni di natura commerciale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta General foto S.a.s. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5% di yen 16.631.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(1429)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sudsider, in Bitonto.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5% la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sudsider di Bitonto (Bari) ha effettuato i pagamenti anticipati di cui ai seguenti modelli *B*-Import, emessi dal Monte dei Paschi di Siena, filiale di Bari, per l'acquisto di diverse partite di lamiere di ferro-acciaio:

mod. *B*-Import n. 2008942 del 10 dicembre 1971 di $ USA 86.536,45 merce di origine e provenienza URSS;

mod. *B*-Import n. 3591227 del 20 giugno 1973 di $ USA 245.992 merce di origine e provenienza Romania;

mod. *B*-Import n. 3591246 del 6 luglio 1973 di $ USA 17.219,45 merce di origine e provenienza Romania;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Bari rispettivamente il 26 settembre 1972, per il quantitativo parziale di $ USA 84.566, il 15 dicembre 1973 per il quantitativo parziale di $ USA 235.647,23 ed il 15 dicembre 1973 per il quantitativo parziale di $ USA 9.219,70, con ritardi, rispettivamente di duecentosessanta, centoquarantotto e centotrentadue giorni rispetto alle scadenze dei corrispondenti impegni valutari;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 091080 del 15 dicembre 1975, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con istanza del 15 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità alla ditta medesima sia dei ritardi negli sdoganamenti sia della mancata importazione di un quantitativo complessivo di merce del valore di $ USA 18.344,52, in quanto i pagamenti anticipati in questione avevano, sotto il profilo temporale, una scadenza diversa (gennaio 1972 - luglio-agosto 1973) rispetto al periodo (gennaio-giugno 1973) nel corso del quale il personale dell'azienda ha effettuato quattordici giorni di sciopero;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta Sudsider di Bitonto (Bari), mediante fideiussione del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Bari, nella misura del 5% di complessivi $ USA 349.747,90 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(1427)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976:

Lomeo Nicola, notaio residente nel comune di Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Partinico, distretto notarile di Palermo;

Sangiorgi Giuseppe, notaio residente nel comune di Caccamo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo;

Cesaroni Massimo, notaio residente nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Polignano a Mare, stesso distretto notarile;

Cerasi Cesare, notaio residente nel comune di Montescaglioso, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Bari;

Pietrantoni Fabrizio, notaio residente nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova.

(1501)

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976:

Anchini Francesco, notaio residente nel comune di Spigno Monferrato, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Atri, distretto notarile di Teramo;

Fonti Arcangelo, notaio residente nel comune di Laureana di Borrello, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Cinquefrondi, stesso distretto;

Gregni Antonino, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Ragusa;

Caravaglios Raffaele, notaio residente nel comune di Soveria Mannelli, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di Paola, distretto notarile di Cosenza.

(1502)

Ruolo di anzianità del personale di custodia situazione al 1° gennaio 1974

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1974.

Nel termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(1503)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 178, è stato respinto il ricorso proposto dai signori Luigi e Francesco Gianni, avverso i decreti in data 22 novembre 1971, n. 11107 e 11 gennaio 1972, n. 13121 mediante i quali il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio approvò, rispettivamente, il progetto generale dei lavori di costruzione della nuova centrale del latte del comune di Roma, in località Fondi di Monastero, ed il progetto del primo lotto delle opere medesime, la cui esecuzione venne implicitamente dichiarata di pubblica utilità, urgente e indifferibile.

(1287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Media dei titoli del 4 febbraio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,100
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,625
» 5 % (Ricostruzione)	97,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,900
» 5 % (Città di Trieste)	93,250
» 5 % (Beni esteri)	91,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,250
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,50
» » » 5,50 % 1979	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,650
» poliennali 7 % 1978	95,950
» » 9 % 1979	98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

N. 24

Media dei titoli del 5 febbraio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,950
» 5 % (Città di Trieste)	93,375
» 5 % (Beni esteri)	91,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,250
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,650
» poliennali 7 % 1978	96 —
» » 9 % 1979	98,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di fattorino (categoria ausiliaria)

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di fattorino, categoria ausiliaria, ripartiti come segue:

Regioni		Numero dei posti
Abruzzo		1
Pescara	1	
Calabria		1
Cosenza	1	
Emilia-Romagna		4
Forlì	1	
Modena	1	
Parma	1	
Ravenna	1	
Friuli-Venezia Giulia		4
Gorizia	1	
Pordenone	1	
Udine	2	
Lazio		4
Roma	4	
Liguria		2
Genova	1	
Imperia	1	
Lombardia		5
Bergamo	1	
Como	1	
Pavia	1	
Piacenza	1	
Varese	1	
Marche		1
Ascoli Piceno	1	
Piemonte		4
Alessandria	1	
Asti	1	
Cuneo	1	
Vercelli	1	
Puglia		1
Bari	1	
Sardegna		3
Cagliari	1	
Nuoro	1	
Oristano	1	
Sicilia		4
Caltanissetta	1	
Enna	1	
Siracusa	1	
Trapani	1	
Toscana		4
Firenze	1	
Grosseto	1	
Lucca	1	
Pistoia	1	
Umbria		1
Perugia	1	
Veneto		2
Venezia	1	
Verona	1	
Totale posti		41

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per regioni e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre regioni saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà la esclusione dal concorso.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, stabilito dall'art. 3 del presente bando, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32, salvo, per quest'ultimo limite, le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite di età per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Ente;

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) buona condotta civile e morale;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) licenza di scuola elementare;

g) patente di guida di categoria *C* o superiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dal comitato esecutivo dello Ente.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Gli aspiranti possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo (allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.A.O.L.I. - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate inviate in tempo utile purchè spedite entro il suddetto termine; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno precisare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti, che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) il possesso della patente di guida di categoria *C* o superiore;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate nonché la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, grazia, condono, indulto o perdono giudiziale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono;

n) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

o) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Ente non assume alcuna responsabilità per

il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

Art. 5.

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno gli esami.

Gli stessi consisteranno in una prova pratica e in una prova di idoneità tecnica.

La prova pratica consisterà nella scrittura di un brano sotto dettato.

La prova di idoneità tecnica consisterà nell'accertamento della idoneità del candidato alla corretta conduzione di autovetture, della conoscenza del motore e manutenzione degli automezzi.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto. Non sono ammessi equivalenti.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *B* del presente bando.

Le singole prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati in entrambe le suddette prove.

Art. 6.

Titoli di preferenza

I candidati che avranno superato le prove dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69 *ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi per lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dello I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per cause di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 348;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri o le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio

unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduto sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

22) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

23) dipendenti dell'Ente: dichiarazione del candidato, vistata dal capo dell'ufficio cui appartiene, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita attualmente.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempreché provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Gli aspiranti in servizio presso l'Ente sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso dell'amministrazione, purchè ne diano comunicazione entro il termine sopra indicato.

Art. 7.

Graduatorie

La commissione giudicatrice formerà, per ciascuna delle regioni indicate nell'art. 1, una graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove di esame, secondo lo ordine decrescente dei punteggi riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

Le graduatorie di merito saranno approvate con deliberazione del comitato esecutivo dell'Ente, il quale, tenuto conto dei titoli di preferenza presentati dai candidati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni ai sensi della legge 11 maggio 1971, n. 390;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso documenti ai fini della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, in bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili, il certificato medesimo deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3) della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 539, dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado di invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo con l'Ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 8 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo di sei mesi con la qualifica di fattorino e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefissato, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del comitato esecutivo.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Avvertenze: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Il Presidente

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA R.R.

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 ROMA

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di fattorino - categoria ausiliaria.

Il sottoscritto . . (cognome e nome a carattere stampatello) nato a . . . . (provincia di . .) il . . e residente in . . . (provincia di .), (se dipendente dell'Ente indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di servizio), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a quarantuno posti di fattorino - categoria ausiliaria, per i posti relativi alla regione . . . (indicare solamente la regione per cui si intende concorrere).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) di essere in possesso della licenza di scuola elementare conseguita presso . . .;

b) di essere in possesso della patente di guida di categoria *C* (o superiore);

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario dichiarare i carichi pendenti e le condanne penali eventualmente riportate, anche se siano stati concessi amnistia, grazia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . .;

g) di avere o non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

h) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere in caso di nomina la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

ALLEGATO *B*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alla prova pratica dopo l'inizio del dettato non saranno ammessi alla prova medesima.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I concorrenti non debbono portare libri, pubblicazioni, né carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(1162)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 agosto 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1975, che stabilisce, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere

a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1975;

Accertato che nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti, due sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di segretario capo, segretario principale o equiparate, in possesso dei prescritti requisiti.

I posti riservati, che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

I suddetti posti saranno conferiti presso le seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte, Val d'Aosta	2
Lombardia .	1
Friuli-Venezia Giulia	1
Trentino-Alto Adige . .	1
Liguria	2
Emilia-Romagna	1
Toscana . . .	1
Marche, Umbria .	1
Lazio . .	1
Abruzzi, Molise . . .	1
Puglia, Basilicata . .	1
Sardegna	1

Art. 2.

Titolo di studio - Abilitazione professionale
Abilitazione alla guida di autoveicoli

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B*, per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitato all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione di cui all'art. 1 del bando;

n) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al quinto comma del presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte o di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*)

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 21 e 22 aprile 1976, alle ore otto, in Roma, presso la sala conferenze della stazione ferroviaria «Roma Termini», via Giolitti n. 34.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopraindicati presso la suddetta sede per sostenere dette prove.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1949, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme, dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, produrranno, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *l)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno poi applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma originale, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria o copia autentica dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

9) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 7) e 9) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura competente, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

I medesimi saranno assegnati presso le direzioni compartimentali di cui al precedente art. 1 e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici diversi prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976
Registro n. 4 Poste, foglio n. 2

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) *Nozioni tecniche fondamentali:*

1) Statica ed equilibrio dei corpi rigidi - Equilibrio elastico - Resistenza dei materiali - Verifiche di stabilità di strutture e di elementi particolari in muratura, legno, ferro e cemento armato (fondazioni, travi, solai, coperture, travature, reticolari, ecc.).

2) Meccanica applicata alle macchine: sistemi articolati piani, manovellismi, eccentrici e camme. Trasmissione del moto: trasmissione con elementi flessibili, ruote di frizione, ruote dentate, ruotismi ordinari ed epicicloidali. Regolazione del moto periodico: Volani e regolatori - Vibrazioni - Velocità critiche - Attrito e lubrificazione.

3) Principi fondamentali della termodinamica - Generalità sulle macchine idrauliche e termiche - Motori a combustione interna: cicli teorici e cicli reali, combustione e combustibili, calcolo della potenza e fattori che la influenzano, rendimenti, raffreddamento, lubrificanti. Organi principali ed ausiliari. Caratteristiche dei motori ad accensione per scintilla: carburazione, accensione, alimentazione per iniezione, sovralimentazione. Caratteristiche dei motori ad accensione spontanea: combustione, iniezione, regolazione. Prove sui motori a combustione interna: curve caratteristiche.

4) Leggi fondamentali dell'elettrotecnica. Pile e accumulatori. Trasformatori statici: principi di funzionamento. Elementi di macchine elettriche: macchine sincrone e asincrone. Macchine a corrente continua. Conversione della corrente alternata in continua: gruppi motore-dinamo-raddrizzatori statici e rotanti. Principali metodi di misura delle grandezze elettriche fondamentali.

B) *Tecnica, esercizio ed economia dei trasporti:*

1) Meccanica della locomozione: resistenze al moto, avviamento, frenatura, potenza necessaria alla trazione. Trasmissione del moto dal motore alle ruote del veicolo: requisiti ed organi

caratteristici (innesti a frizione, cambi di velocità, gruppi differenziali, alberi oscillanti, cuscinetti, giunti). Telaio dell'autoveicolo: generalità, assali e sospensioni. Ruote e pneumatici.

2) Fabbricati ed impianti per l'esercizio dei trasporti automobilistici (autostazioni, autorimesse, autofficine, ecc.): cenni costruttivi e criteri di funzionalità.

3) Utilizzazione delle strade urbane, extraurbane, autostrade.

4) Elementi sugli impianti di sollevamento e di trasporto: gru, elevatori, carrelli con motore elettrico o termico.

5) Applicazione dei motori veloci nell'autotrazione terrestre, navale ed aerea: criteri generali e di confronto.

6) Analisi dei costi per la gestione di autotrasporti: costi di impianto e di esercizio, quote di ammortamento e di manutenzione.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

COLLOQUIO

(Oltre le materie oggetto delle prove scritte)

a) Norme sulla circolazione stradale.
b) Elementi di contabilità di Stato.
c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.
d) Nozioni di legislazione sociale, norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

(comune di residenza - provincia - c.a.p.)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . in data . . . . . ;

e) di essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza di cui all'art. 1 del bando;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione . con la qualifica di . . dal . . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* n. . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 383, rilasciata da . . . . il . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (7)

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa aministia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1298)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 26 del 10 gennaio 1974, relativo all'emanazione del bando di concorso per posti di ufficiale sanitario vacanti nel comune di S. Salvatore di Fitalia, nel comune di S. Agata Militello e nel consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Roccalumera, Mandanici, Pagliara, Fiumedinisi e Nizza Sicilia;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso e riconosciutili regolari;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvato il verbale della commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa dal quale risulta che è stato dichiarato idoneo l'unico concorrente dott. Giordano Melchiorre con punti 134,500.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, su quella della regione Sicilia ed all'albo dei comuni interessati.

Messina, addì 15 gennaio 1976

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 281 del 15 gennaio 1976, relativo alla approvazione dell'unico concorrente idoneo al concorso per tre posti di ufficiale sanitario vacanti nel comune di S. Agata Militello, nel comune di S. Salvatore di Fitalia e nel consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Roccalumera, capo consorzio, Mandanici, Pagliara, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia;

Visto che l'unico concorrente idoneo deve essere dichiarato vincitore della sede indicata in ordine di preferenza e nominato ufficiale sanitario in via di esperimento per un biennio;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) Il dott. Giordano Melchiorre è dichiarato vincitore del concorso e nominato ufficiale sanitario in esperimento per un biennio, del posto consorziale fra i comuni di Roccalumera, capo consorzio, ed i comuni di Mandanici, Pagliara, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia.

2) L'interessato dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto, avvertendo che, decorso per qualsiasi motivo tale termine, sarà dichiarato rinunziatario.

3) Egli inoltre dovrà prestare promessa di diligenza entro trenta giorni dalla nomina, presso l'ufficio del medico provinciale di Messina.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge e notificato all'interessato al suo domicilio di Tusa a cura del comune di Roccalumera.

Messina, addì 17 gennaio 1976

Il medico provinciale: GRASSI

(1330)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 614 del 26 marzo 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Teramo;

Considerato che occorre procedere alla approvazione della graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso precitato;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla competente commissione, nominata con decreto dello scrivente prot. n. 2540 in data 7 agosto 1975;

Constatato che le operazioni concorsuali sono state effettuate in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge;

Esaminati gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

di approvare la graduatoria del concorso in epigrafe citato così come formulata dalla commissione giudicatrice che ha riconosciuto idoneo unicamente il candidato dott. Di Sabatino Filippo con punti 136,800.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Teramo, addì 20 gennaio 1976

Il medico provinciale: STRIGLIONI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 221 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dell'unico candidato risultato idoneo al concorso pubblico per il conferimento del posto di ufficiale sanitario presso il comune di Teramo, di cui al bando dello scrivente n. 614 del 26 marzo 1975;

Considerato che occorre procedere alla nomina del vincitore;

Rilevato che la commissione giudicatrice ha dichiarato idoneo al posto messo a concorso soltanto il dott. Di Sabatino Filippo;

Esaminati gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Di Sabatino Filippo, nato a Teramo il 28 marzo 1941, è nominato ufficiale sanitario del comune di Teramo.

Il predetto sanitario deve assumere servizio nel termine massimo di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Teramo, addì 20 gennaio 1976

Il medico provinciale: STRIGLIONI

(1272)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8106 del 1° settembre 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medici condotti vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1972;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e constatata la regolarità degli stessi;

Considerata la necessità di approvare la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Scarpino Bruno . . . . punti 56,798
2. Bruni Tommaso . . . . . . » 52,093
3. Manduca Alfonso . . . . . . » 50,728
4. Scala Angelo . . . . . . » 49,687
5. Rizzo Felice Carmelo . . . . » 49,272
6. Talarico Carolina . . . . » 43,517

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro, nel Bollettino ufficiale della regione Calabria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 23 gennaio 1976

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 00468 del 23 gennaio 1976 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di medici condotti vacanti in provincia di Catanzaro, al 30 novembre 1972;

Considerata la necessità di procedere alla nomina dei vincitori del concorso predetto;

Viste le domande di partecipazione dei singoli candidati e tenuto conto delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza ciascuno di essi ha dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Scarpino Bruno: Catanzaro (S. Maria);
2) Bruni Tommaso: Miglierina;
3) Manduca Alfonso: Serra S. Bruno;
4) Scala Angelo: Caraffa di Catanzaro;
5) Rizzo Felice Carmelo: Petilia Policastro;
6) Talarico Carolina: Cerva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Calabria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 23 gennaio 1976

Il medico provinciale: GIUTTARI

(1478)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di assistente dell'istituto di anatomia patologica

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 gennaio 1976, n. 193, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'istituto di anatomia patologica presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1479)

Concorso riservato ad un posto di aiuto del servizio di medicina del lavoro

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 dicembre 1975, n. 2192, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto del servizio di medicina del lavoro presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1480)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente della sezione di unità coronarica (aggregata alla divisione medica I);

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(1415)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del centro trasfusionale e di immunoematologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del centro trasfusionale e di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(1416)

Revoca del concorso ad un posto di primario della divisione di oncologia medica

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 novembre 1975, n. 1146, viene revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oncologia medica.

(1417)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1975, n. 73.

Finanziamenti delle opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e dei loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 7 novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui agli articoli appresso indicati della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, modificata dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 67, sono destinate le somme previste nella parte spesa del bilancio per l'anno 1975 con la variazione di cui al successivo art. 3:

a) per gli interventi di cui all'art. 4 . . L. 70.000.000

b) per gli interventi di cui all'art. 5 . . » 150.000.000

c) per gli interventi di cui all'art. 6 (contributi annui trentacinquennali nella misura del 4,50%) . . . » 600.000.000

d) per gli interventi di cui all'art. 7 . » 50.000.000

e) per gli interventi di cui all'art. 10 . . » 40.000.000

f) per gli interventi di cui all'art. 11 . . » 50.000.000

Per le annualità successive relative agli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) del precedente comma saranno iscritti negli stati di previsione della spesa della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2004 i seguenti stanziamenti:

lettera *a*) . . . . L. 70.000.000
lettera *b*) . . . . » 150.000.000
lettera *d*) . . . . » 50.000.000
lettera *e*) . . . . » 40.000.000
lettera *f*) . . . . » 50.000.000

Per le annualità successive relative agli interventi di cui alla lettera *c*) sarà iscritto negli stati di previsione della spesa della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2009 lo stanziamento di L. 600.000.000.

Art. 2.

E' conferito a titolo di fondo di dotazione iniziale la somma di L. 100.000.000 al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana.

All'accreditamento della suindicata somma provvederà la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Tit. I - SPESE CORRENTI

Sez. 5ª - *Oneri non ripartibili*

Rubr. 7ª - Fondo globale

Cap. 17400 - Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione:

lettera *g*) . . . . L. 70.000.000
lettera *h*) . . . . » 600.000.000
lettera *i*) . . . . » 150.000.000
lettera *l*) . . . . » 40.000.000
lettera *s*) . . . . » 50.000.000
lettera *t*) . . . . » 50.000.000
lettera *u*) . . . . » 100.000.000

Totale in diminuzione . . . L. 1.060.000.000

In aumento:

Tit. II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sez. 4ª - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubr. 9ª - Viabilità

Cap. 21600 - Contributi costanti annuali trentennali per costruzione, sistemazione ed adeguamento di strade costituenti la viabilità locale e provinciale. Annualità 1975 (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 4) . . . . . L. 70.000.000

Rubr. 10ª - Acquedotti, fognature, impianti di depurazione opere idrauliche ed igieniche

Cap. 21700 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni, dei loro consorzi, e degli altri enti per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel P.R.G.A. nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue. Annualità 1975 (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 6) . . . . L. 600.000.000

Cap. 22100 - Contributi costanti trentennali a favore dei comuni e loro consorzi per la realizzazione di acquedotti fognature e relativi impianti di depurazione non compresi nel P.R.G.A. e di opere igieniche. Annualità 1975 (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 5) . » 150.000.000

Rubr. 11ª - Opere portuali

Cap. 22400 - Contributi in annualità trentennali costanti a province e comuni o loro consorzi per costruzione o per la realizzazione di opere di miglioramento dei porti ed approdi di 4ª classe non classificate annualità 1975 (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 10) . . » 40.000.000

Rubr. 16ª - Edilizia sociale

Cap. 24600 - Contributi alle amministrazioni provinciali, ai comuni e loro consorzi, in annualità trentennali costanti per la sistemazione ed adattamento locali ad uso scolastico e dei relativi impianti ed attrezzature sportive annualità 1975 (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 7) . . . . » 50.000.000

Cap. 24700 - Contributi in annualità trentennali costanti alle province, ai comuni e loro consorzi per le opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di strutture sanitarie di interesse locale annualità 1975 (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 11) . . . . . . » 50.000.000

Totale in aumento . . . L. 960.000.000

Di nuova istituzione:

Tit. II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sez. 4ª - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubr. 17ª - Assetto del territorio

Cap. 25850 - Fondo di prima dotazione per il funzionamento del consorzio regionale degli I.A.C.P. costituito ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1972, n. 1036 . . . . L. 100.000.000

Totale di nuova istituzione . . . L. 100.000.000

Riepilogo:

In diminuzione . . . . L. 1.060.000.000
In aumento . . . . » 960.000.000
Di nuova istituzione . . . . . . » 100.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 ottobre 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 settembre 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 24 ottobre 1975.

(128)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1975, n. 74.

Interventi straordinari per l'acquisizione dei pubblici servizi di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 5 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di permettere la pubblicizzazione degli autoservizi di linea per viaggiatori gestiti dalla S.p.a. Compagnia autolinee tiberine - C.A.T., con sede in Firenze, la regione Toscana concede, in deroga al disposto del punto 2) del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 25, alla S.p.a. Società autoservizi tiberini - S.A.T., con sede in Sansepolcro e con capitale sociale interamente sottoscritto da enti pubblici, un contributo in conto capitale di L. 850.000.000 per il rilevamento della C.A.T. mediante acquisizione del capitale azionario, del materiale rotabile e delle attrezzature impiegati dalla stessa nell'esercizio degli autoservizi costituenti beni strumentali dell'impresa.

Detto contributo è ritenuto congruo per l'acquisizione dei beni da rilevarsi, sulla base del loro valore estimativo che è riconosciuto in L. 850.000.000.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale provvederà con proprio decreto alla liquidazione di detto contributo, salva verifica degli atti che intercorreranno tra la S.p.a. Società autoservizi tiberini e i titolari delle azioni della S.p.a. Compagnia autolinee tiberine, in ordine al rilevamento del capitale azionario di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti a L. 850.000.000 faranno carico al cap. 23100 del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. 1261 sub 2) la cui disponibilità deriva dalla contrazione del mutuo di cui alla legge regionale n. 69/75.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 28 novembre 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *ottobre* 1975 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *novembre* 1975.

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1975, n. 75.

Integrazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 12, concernente provvedimenti per la profilassi della malattia emolitica del neonato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 5 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 12 è aggiunto il seguente comma:

La Regione può comunque procedere ad acquisti diretti di immunoglobuline anti D e alla loro assegnazione gratuita ai centri trasfusionali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 novembre 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *ottobre* 1975 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *novembre* 1975.

(129)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100760360)